



## **Regolamento dell'Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata – E.BI.N.VI.P.**

### *Art.1- Costituzione*

Nell'ambito delle previsioni dello statuto dell'Ente Bilaterale e di quanto previsto dalla normativa contrattuale di cui al vigente CCNL viene definito il presente Regolamento.

### *Art. 2 - Scopo*

Lo scopo del presente Regolamento è quello di disciplinare tutte le attività istituzionali demandate all'Ente Bilaterale.

### *Art. 3 – Iscritti - Beneficiari*

Sono iscritti ad E.BI.N.VI.P. gli Istituti di Vigilanza Privata ed i dipendenti nei confronti dei quali viene applicato il CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, sottoscritto tra ANIVP, ASSIV, ASSVIGILANZA, UNIV, FEDERSICUREZZA - CONFCOMMERCIO, LEGACOOP - SERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE, AGCI – PRODUZIONE E SERVIZI DI LAVORO, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL.

Beneficiari delle prestazioni sono i medesimi Istituti di Vigilanza ed i rispettivi dipendenti.

### *Art. 4 – Obbligatorietà della contribuzione*

L'applicazione del CCNL indicato al precedente art. 3 e dei successivi rinnovi contrattuali comporta l'obbligo di iscrizione degli Istituti di Vigilanza Privata e dei rispettivi dipendenti, nonché l'obbligo del versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro ed a carico dei lavoratori.

### *Art. 5 – Contribuzione E.BI.N.VI.P.*

E.BI.N.VI.P. si alimenta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto della normativa civilistica previdenziale fiscale vigente pro tempore, con contributi obbligatori a carico degli Istituti di Vigilanza Privata e dei lavoratori nelle misure previste dal CCNL in vigore per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, calcolate sulla retribuzione mensile contrattuale per quattordici mensilità.

### *Art. 6 – Versamento dei contributi*

I contributi, calcolati con le modalità indicate al precedente art. 5, vanno versati con periodicità mensile come segue:



- Gli Istituti di Vigilanza aderenti alle rispettive Associazioni sui conti correnti dalle stesse indicati con le modalità di cui all'art. 8 ovvero degli allegati n. 10, 102, 10 b e 10 c di cui all'art. 7 del CCNL vigente.
- Gli Istituti non associati verseranno sul c/c bancario di cui al 4° comma dell'art. 8 del CCNL vigente.

#### *Art. 7 – Ripartizione dei contributi*

Il Comitato Esecutivo dell'Ente gestisce le quote del COASCO secondo le indicazioni previste dal CCNL vigente.

#### *Art. 8 – Prestazioni*

Le prestazioni assicurate da E.B.I.N.V.I.P. sono definite dall'art. 6 del CCNL vigente. Inoltre gli organismi dell'Ente possono attivare altre prestazioni a favore degli iscritti con le modalità previste dal CCNL e dallo Statuto dell'Ente stesso.

#### *Art. 9 – Diritto alle prestazioni*

Il diritto alle prestazioni è riconosciuto a condizione che siano stati versati i contributi di cui agli artt. 7 e 8 del vigente CCNL da almeno un anno dalla data di richiesta della prestazione ovvero dalla data del primo versamento se precedente. E' fatta salva la data di costituzione del richiedente che comunque deve risultare iscritta e in regola con i contributi.

#### *Art. 10 – Commissione per il rilascio delle certificazioni e del parere di conformità*

Fermo restando la ratifica del Comitato Esecutivo viene confermata l'istituzione di una commissione istruttoria composta da due membri, di cui una di designazione datoriale ed una delle OOSS.

#### *Art. 11 – Comitato di Vigilanza Nazionale*

Le funzioni di cui all'art. 6 comma 4 del CCNL vengono svolte dal Comitato Esecutivo dell'Ente secondo le previsioni di cui all'art. 8 punto 4) dello Statuto dell'Ente.

#### *Art. 12 – Funzioni di supporto all' Organismo Paritetico Nazionale (OPN)*

E.B.I.N.V.I.P., e quindi la struttura degli uffici, funge da supporto e da segreteria dell'OPN curando la realizzazione, stampa e diffusione dell'opuscolo-manuale sulla sicurezza per il settore, di cui all'accordo applicativo del DLgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.



*Art. 13 – Funzioni di supporto alla Commissione Paritetica Nazionale (CPN)*

E.B.I.N.V.I.P., e quindi la struttura degli uffici, funge da supporto alla CPN curando la parte burocratica relativa all'espletamento delle sue funzioni.

*Art. 14 – Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legislazione vigente.

*Art. 15 – Contabilità*

La contabilità dell'Ente può essere delegata a strutture specializzate secondo le decisioni assunte dal Comitato Esecutivo dell'Ente stesso.

*Art. 16 – Clausola Compromissoria*

Tutte le controversie comunque relative alle interpretazioni del presente regolamento, soprattutto sulle contribuzioni e sulle prestazioni individuali, sono deferite alla decisione di un collegio irritale di equità composto da 5 arbitri. Ciascuna parte nomina due arbitri; e gli arbitri così designati nomineranno il quinto con funzione di Presidente del Collegio.

Se il quinto arbitro non viene nominato entro 30 giorni dalla nomina dei primi quattro, la nomina è effettuata a richiesta di una qualunque delle parti dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale provvede altresì alla nomina dell'arbitro delle parti che non vi abbiano provveduto entro 30 giorni dalla comunicazione pervenuta ad esse, della nomina degli arbitri dell'altra parte.

Gli arbitri designati decidono anche a maggioranza come mandatari comuni delle parti amichevoli compositorie, senza alcuna formalità di procedura, entro 90 giorni dall'ultima accettazione della loro nomina, salvo comunque il principio del contraddittorio.

Essi comunicano congiuntamente la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti. Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.

*Art. 17 – Modifiche al Regolamento*

Le disposizioni contenute nel presente regolamento potranno essere riesaminate per volontà consensuale dei componenti E.B.I.N.V.I.P. che lo richiederanno con preavviso di sei mesi, ovvero nel corso della contrattazione di rinnovo del contratto collettivo, e comunque nel caso in cui, per effetto di leggi o provvedimenti, si determinino situazioni nuove che incidano sulle prestazioni erogate dall'Ente.